

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(RESTIVO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(FERRARI - AGGRADI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 1970

Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti

ONOREVOLI SENATORI. — Le leggi 18 maggio 1967, n. 318 e 18 marzo 1968, n. 313, hanno — fra l'altro — modificato talune norme concernenti le pensioni di guerra già estese alle pensioni privilegiate ordinarie. Il presente provvedimento si propone quindi — per ragioni di equità — di adeguare le norme suddette, riguardanti le pensioni privilegiate ordinarie, a quelle modificate con le leggi n. 318 del 1967 e n. 313 del 1968 sopracitate.

In particolare:

Articolo 1. — Rende applicabili, agli invalidi per servizio, titolari di trattamento privilegiato ordinario di quiescenza, le nuove tabelle *A* e *B* (di classificazione delle infermità), *E* (delle superinvalidità), *F* (dei cumuli) ed *F.1* (per calcolare il complesso di due o più infermità) e le norme contenute negli articoli 17 e 18 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

Articolo 2. — Stabilisce gli importi degli assegni di superinvalidità nella stessa misura prevista per le pensioni di guerra dall'articolo 15 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

Articolo 3. — Fissa l'importo dell'assegno complementare in misura unica, uguale a quella prevista per le pensioni di guerra dal terzo comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

Articoli 4 e 5. — Fissano gli importi dell'assegno di incollocamento e dell'assegno di previdenza nella stessa misura prevista per le pensioni di guerra rispettivamente dagli articoli 22 e 20 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

Articolo 6. — Adegua, a quelle stabilite per gli invalidi di guerra dall'articolo 5 della legge 18 maggio 1967, n. 318, e dall'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 313, le disposizioni relative alla concessione del trattamento di incollocabilità.

Articolo 7. — Abolisce, come per le pensioni di guerra, il divieto di cumulo del trattamento di incollocabilità con gli assegni di previdenza e di incollocamento (articolo 6 della legge 18 maggio 1967, n. 318, ed articolo 21, terzo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313).

Articolo 8. — Adegua l'aumento annuo a titolo di integrazione, concesso ai titolari di trattamento privilegiato ordinario di prima categoria, così per la moglie come per i figli a carico, all'analogo trattamento di integrazione spettante agli invalidi di guerra, a norma dell'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

Dovendosi abrogare, per maggior chiarezza interpretativa, le norme preesistenti in materia, si è ritenuto opportuno, con il decimo comma dell'articolo in esame, prescrivere l'incumulabilità del trattamento di integrazione per la moglie e per i figli con le quote di aggiunta di famiglia annesse alla pensione privilegiata ordinaria.

Articolo 9. — Adegua le norme delle pensioni privilegiate ordinarie a quelle di guerra di cui all'articolo 23 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

In particolare:

eleva l'indennità di assistenza e di accompagnamento alla stessa misura concessa agli invalidi di guerra;

estende la facoltà della scelta dell'accompagnatore militare con l'indennità ridotta.

Articolo 10. — Adegua le norme — relative all'assegno rinnovabile, alla proroga dell'assegno in corso di rinnovazione, alla decadenza delle domande ed alla perdita del diritto alla rinnovazione automatica degli assegni — in vigore per gli invalidi per servizio, di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 27 dicembre 1953, n. 993, a quelle contenute negli articoli 13, 14 e 98 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

Articolo 11. — Adegua le norme sull'« assegno di cura » delle pensioni privilegiate ordinarie a quelle sulle pensioni di guerra.

In sostanza la modifica consiste nella soppressione del richiamo « alla voce n. 8 della seconda categoria », di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 23 aprile 1965, n. 488.

Articolo 12. — Adegua le disposizioni relative all'aggravamento delle infermità degli invalidi per servizio, civili e militari, a quelle in vigore per gli invalidi di guerra tenendo conto non solo delle diverse autorità sanitarie chiamate a pronunciarsi ma anche del parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza della Sezione III (Commissione speciale permanente) in data 2 marzo 1968, circa il carattere innovativo da attribuire all'articolo 10 della legge 23 aprile 1965, n. 488, nei confronti di tutti gli ex dipendenti titolari di pensione privilegiata.

Articolo 13. — Adegua le disposizioni relative ai congiunti dei caduti per servizio (di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1965, n. 488, che viene abrogato) a quelle in vigore per i congiunti dei caduti in guerra — contemplate dall'articolo 43 della legge 18 marzo 1968, n. 313 — elevando da uno a tre anni la durata del trattamento speciale delle vedove e degli orfani e stabilendo il nuovo importo dell'assegno complementare e dell'aumento di integrazione per figli.

Articolo 14. — Con il primo comma si elimina l'irragionevolezza delle norme in vigore per quanto concerne taluni titolari di pensione privilegiata ordinaria di settima e di ottava categoria i quali, cessando dal servizio per infermità riconosciuta dipendente da esso, ricevono un trattamento meno favorevole di coloro che cessano per infermità non riconosciuta dipendente da causa di servizio o, addirittura, per scarso rendimento.

Il successivo secondo comma ribadisce, per chiarezza, che alla pensione corrispondente a quella minima di riposo si applica

la norma di carattere generale, già in vigore, in base alla quale al militare che abbia raggiunto il limite di anzianità per il collocamento a riposo, la pensione privilegiata viene liquidata in ragione della pensione di riposo accresciuta di un decimo ove questo trattamento risulti più favorevole di quello da liquidarsi in base a percentuali della pensione di prima categoria.

Articolo 15. — Elimina la differenza fra soggetti equiparati in tutti gli altri casi estendendo la disposizione contenuta nell'articolo 25 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, ai figli degli invalidi per servizio di prima categoria.

Il provvedimento è tanto più opportuno dato che il legislatore ha già equiparato, in materia di collocamenti protetti (articolo 8 della legge 2 aprile 1968, n. 482), i figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio agli orfani delle stesse categorie.

Articolo 16. — Indica in quali casi e con quale decorrenza i miglioramenti previsti da taluni articoli del presente disegno di legge vengono concessi d'ufficio così per i

trattamenti già liquidati come per quelli da liquidarsi.

Articolo 17. — Detta la procedura — e fissa la decorrenza — per la concessione di determinati benefici spettanti a coloro che sono titolari di pensione o assegno liquidati con decreto emanato prima della data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

L'articolo stesso prevede, altresì, quali benefici debbano essere accordati d'ufficio se concessi con decreto di data anteriore alla entrata in vigore del provvedimento.

Articolo 18. — Salvaguarda eventuali diritti acquisiti in caso di classificazioni precedenti più favorevoli.

Articoli 19 e 20. — Prevedono l'abrogazione di tutte le disposizioni contrarie o non compatibili con quelle del provvedimento in esame, disciplinano esplicitamente la norma contenuta nel primo comma del precedente articolo 12, nei riguardi delle istanze di aggravamento del personale civile, fino alla data di entrata in vigore del provvedimento stesso ed indicano l'onere e gli esercizi ai quali la spesa dovrà far carico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai fini della concessione del trattamento privilegiato di pensione ai dipendenti civili e militari dello Stato, la classificazione delle mutilazioni ed infermità, dipendenti da causa di servizio ordinario, si effettua applicando, secondo i casi, le tabelle A, B, E, F ed F.1 annesse alla legge 18 marzo 1968, numero 313.

Per la determinazione del trattamento complessivo spettante in caso di coesistenza di più infermità si applicano le disposizioni previste dagli articoli 17 e 18 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

Art. 2.

Gli importi degli assegni di superinvalidità previsti dall'articolo 1 della legge 3 aprile 1958, n. 474 (lettere A, A-bis e B) e dall'articolo 2 della legge 4 maggio 1951, n. 306 (lettere dalla C alla G), sono elevati complessivamente alle seguenti misure:

Lettera A	annue L.	984.000
» A-bis	» »	840.000
» B	» »	667.400
» C	» »	412.900
» D	» »	384.000
» E	» »	344.600
» F	» »	264.100
» G	» »	227.400

Art. 3.

L'assegno complementare previsto dal primo comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1965, n. 488, a favore degli invalidi di 1ª categoria con o senza assegni di superinvalidità, è stabilito nella misura unica di lire 444.000 annue.

Art. 4.

L'assegno di incollocamento istituito con l'articolo 2 della legge 23 aprile 1965, n. 488, è elevato da lire 174.000 a lire 204.000 annue.

Resta fermo quanto disposto dall'articolo 2 della legge 23 aprile 1965, n. 488.

Art. 5.

L'assegno di previdenza istituito con l'articolo 3 della legge 23 aprile 1965, n. 488, è elevato da lire 174.000 a lire 204.000 annue.

Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3 della legge 23 aprile 1965, n. 488.

Art. 6.

Ai mutilati ed agli invalidi per servizio con diritto a pensione o ad assegno privi-

legiati ordinari per minorazioni dalla 2^a all'8^a categoria della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e che siano incollocabili ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, in quanto per la natura ed il grado della loro invalidità di servizio, possano riuscire di pregiudizio alla salute od incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocati, è attribuito, in aggiunta alla pensione e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, un assegno di incollocabilità nella misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla 1^a categoria senza superinvalidità e quello complessivo, di cui sono titolari, escluso l'eventuale assegno di cura. Ove il diritto all'assegno di incollocabilità derivi da infermità neuropsichica o epilettica, ascrivibile alla 2^a, 3^a o 4^a categoria, l'assegno stesso viene liquidato, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, in misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla 1^a categoria con assegno di superinvalidità di cui alla tabella E, lettera G, della citata legge 18 marzo 1968, n. 313, esclusa l'indennità di accompagnamento, e quello complessivo, di cui gli invalidi fruiscono, escluso l'eventuale assegno di cura.

Gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità e per la durata di questo, vengono assimilati a tutti gli effetti, agli invalidi ascritti alla 1^a categoria.

Ai mutilati ed invalidi per servizio che, fino alla data del compimento del sessantacinquesimo anno di età, abbiano beneficiato dell'assegno di incollocabilità, viene corrisposto, dal giorno successivo alla data predetta ed in aggiunta al trattamento stabilito per la categoria alla quale sono ascritti, un assegno pari alla pensione minima prevista per gli assicurati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui all'articolo 10, secondo comma, lettera a), della legge 4 aprile 1952, n. 218 e successive modificazioni.

L'assegno è cumulabile con l'assegno di previdenza.

Il Ministro competente provvede alla concessione o al diniego dell'assegno di incollocabilità sentito il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie di cui all'articolo 4 del regio decreto 27 giugno 1933, n. 703 e successive modificazioni.

Il trattamento di incollocabilità previsto dai precedenti commi è concesso, sospeso o revocato, secondo le modalità stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.

Art. 7.

L'articolo 4 della legge 23 aprile 1965, numero 488, è sostituito dal seguente:

« L'assegno di incollocamento e l'assegno di previdenza non sono cumulabili tra loro nè con l'indennità integrativa speciale e con le quote di aggiunta di famiglia ».

Art. 8.

Il titolare di pensione od assegno privilegiati ordinari di 1^a categoria ha diritto di conseguire, su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo:

a) di lire 36.000 per la moglie che non abbia un reddito proprio superiore alle lire 360.000 annue;

b) di lire 72.000 per ciascuno dei figli, finchè minorenni, ed inoltre nubili, se femmine.

Sono equiparati ai minorenni i figli celibi e le figlie nubili maggiorenni purchè siano riconosciuti, in sede di accertamenti sanitari, comunque inabili a proficuo lavoro.

In caso di inabilità temporanea l'aumento è concesso nei termini e con le modalità stabilite per gli assegni rinnovabili.

L'aumento di integrazione di cui alla lettera b) del primo comma compete anche per i figli maggiorenni, nubili se di sesso femminile, qualora siano iscritti ad Università o ad Istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il 26° anno di età.

Agli effetti del presente articolo sono parificati ai figli legittimi i figli legittimati per susseguente matrimonio.

L'aumento di integrazione spetta anche per i figli legittimati per decreto, per i figli naturali riconosciuti nonchè per i figli adottati nelle forme di legge e per gli affiliati, purchè l'adozione o l'affiliazione sia avvenuta prima del compimento del sessantesimo anno di età da parte dell'invalido.

Se la domanda di cui al primo comma del presente articolo sia presentata oltre un anno dal giorno in cui è sorto il diritto, l'aumento di integrazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alla donna provvista di pensione o di assegno di 1^a categoria.

I titolari di più pensioni privilegiate ordinarie possono conseguire, per ciascun figlio, un solo aumento di integrazione. Se entrambi i genitori siano titolari di pensione o assegno privilegiati ordinari di 1^a categoria, con o senza superinvalidità, l'aumento di integrazione, di cui alla lettera *b*) del primo comma, è concesso ad uno solo di essi.

L'aumento di integrazione per la moglie e per i figli a carico, di cui ai precedenti commi, non è cumulabile con le quote di aggiunta di famiglia previste a favore dello stesso personale dalla legge 27 maggio 1959, numero 324 e successive modificazioni.

Alla concessione degli aumenti di integrazione di cui al presente articolo provvedono le competenti Direzioni provinciali del Tesoro.

Art. 9.

Ai titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari che siano affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, è accordata d'ufficio un'indennità per le necessità di assistenza o per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'indennità è concessa nelle seguenti misure mensili:

Lettera A	L.	50.500
» A-bis	»	45.500
» B	»	41.200
» C	»	32.000
» D	»	26.800
» E	»	21.500
» F	»	20.700
» G	»	17.400

L'indennità è ridotta come segue per i titolari di pensione o assegni privilegiati ordinari residenti in Comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti:

Lettera A	L.	47.500
» A-bis	»	42.500
» B	»	38.200
» C	»	29.000
» D	»	23.800
» E	»	18.500
» F	»	17.700
» G	»	14.400

Ai pensionati affetti da una delle invalidità specificate alle lettere A, A-bis nn. 1), 2), comma secondo, 3); B nn. 1), 3), 4); C; D; E n. 1) della tabella stessa, è data facoltà della scelta fra l'accompagnatore militare con la indennità ridotta prevista dal comma successivo e l'indennità nella misura intera.

In caso di scelta dell'accompagnatore militare, l'indennità di cui ai precedenti commi è ridotta di lire 14.400 per gli invalidi residenti in Comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti e di lire 17.400 negli altri casi.

L'indennità è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali od in altri luoghi di cura.

Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi od assistenziali, l'indennità è corrisposta nella misura di quattro quinti all'Istituto e per il rimanente quinto all'invalido.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma si considerano soltanto le ammissioni disposte dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra — nell'esercizio dell'attività

prevista dalla legge 5 maggio 1961, n. 423 — che darà comunicazione delle suddette ammissioni all'Ufficio provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di pensione.

Art. 10.

Nei casi in cui alla scadenza degli assegni privilegiati ordinari rinnovabili non sia ancora intervenuto un provvedimento ai sensi dell'articolo 9 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, le Amministrazioni centrali competenti dovranno prorogare gli assegni stessi fino a due anni, in base agli atti ed alla relativa liquidazione.

Nei casi di mutamento di categoria, con assegnazione di categoria inferiore, le somme corrisposte per proroga saranno imputate al nuovo assegno od alla pensione, limitatamente, però, all'importo degli arretrati costituiti dalle rate maturate della minore categoria. Oltre tale limite non si farà luogo al recupero; nel caso che non venga accordato assegno o pensione, le somme predette saranno abbuonate.

Ove l'invalido, senza giustificato motivo, non si sia presentato alla visita sanitaria disposta alla scadenza dell'assegno rinnovabile, entro un anno dalla convocazione o dalla scadenza degli assegni già attribuiti, se tale termine sia più favorevole, questi per ottenere la pensione, l'assegno o l'indennità deve presentare apposita domanda e gli assegni, eventualmente spettanti, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.

Le competenti commissioni mediche sono tenute a comunicare alle singole Amministrazioni centrali interessate i nominativi degli invalidi da esse amministrati che non si sono presentati alla visita per la rinnovazione dell'assegno entro l'anno dall'invito trasmettendo i documenti comprovanti la data di notificazione dell'invito stesso.

In deroga alle norme di cui agli articoli 8 e 9 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, la somma dei vari periodi per cui è accordato l'assegno rinnovabile, non può eccedere i quattro anni per gli invalidi affetti da un'infermità di cui alla tabella E

annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e fruente per la stessa infermità di assegno rinnovabile con superinvalidità. In ogni caso, qualora i detti invalidi, alla scadenza dell'assegno, vengano riconosciuti migliorati sì da essere ascrivibili ad una categoria inferiore alla prima, conservano immutato il trattamento economico precedente per un biennio ed il nuovo trattamento decorrerà dalla scadenza del biennio medesimo ove venga riconfermata la ascrivibilità alla categoria inferiore.

Art. 11.

L'articolo 5 della legge 23 aprile 1965, n. 488, è così modificato:

« A favore dei titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari per infermità tubercolare, o di sospetta natura tubercolare che non abbiano assegno di superinvalidità, è concesso un assegno di cura non riversibile nella misura di annue lire 96.000, se si tratti di infermità ascrivibile ad una delle categorie dalla 2^a alla 5^a e di annue lire 48.000 se l'infermità stessa sia ascrivibile alle categorie dalla 6^a all'8^a della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 ».

Art. 12.

Nei casi di aggravamento delle infermità per le quali sia già stato concesso trattamento privilegiato ordinario o per le quali sia stato emesso provvedimento negativo perchè le infermità non erano valutabili ai fini della classificazione, l'invalido civile o militare può far valere i suoi maggiori diritti chiedendone la revisione senza limite di tempo. Se, eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, la domanda è respinta, essa può essere rinnovata non più di due volte per la stessa infermità.

Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando la competente Commissione medica dichiara che l'invalidità, sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascrivere ad una categoria superiore a quella a cui venne prima assegnata, purchè tale giu-

dizio sia confermato dall'Autorità sanitaria superiore. Qualora la rivalutazione proposta superi almeno di due categorie la precedente assegnazione, detta Autorità sanitaria deve pronunciarsi su visita diretta.

In caso di aggravamento o di rivalutazione, la nuova pensione od il nuovo assegno rinnovabile decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, oppure, qualora risulti più favorevole, dalla data della visita collegiale di prima istanza ed è pagato con deduzione delle quote di pensione o di assegno rinnovabile già riscosso dall'interessato dopo la detta decorrenza.

Qualora l'interessato, senza giustificato motivo, non si presenti alla visita medica disposta per accertare il denunciato aggravamento dell'invalidità entro tre mesi dalla convocazione, gli accertamenti sanitari non possono essere effettuati che a seguito di nuova domanda da parte dell'invalido. Lo eventuale più favorevole trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa. Le competenti Commissioni mediche debbono osservare la procedura indicata nel quarto comma dell'articolo 10 della presente legge.

Nel caso di nuova liquidazione di indennità per una volta tanto, quest'ultima è concessa in aggiunta a quella precedentemente goduta e con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, fermo restando il limite massimo di cui al secondo comma dell'articolo 6 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e successive modificazioni.

Nel caso in cui al titolare spetti, per aggravamento o rivalutazione, pensione od assegno rinnovabile per periodi in cui sia stata già liquidata indennità per una volta tanto, l'importo dell'indennità stessa, limitatamente a detti periodi, viene recuperato mediante trattenuta sui ratei arretrati. Ove residuino altre somme a debito dell'interessato, il recupero è effettuato sui ratei successivi, secondo le norme contemplate dall'ottavo comma dell'articolo 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Resta impregiudicata la facoltà per gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità — di cui al precedente articolo 6 — di chiedere la revisione della pensione o dell'assegno per aggravamento dell'invalidità di servizio ai sensi delle norme contenute nel presente articolo.

Art. 13.

Alle vedove ed ai figli dei titolari di trattamento privilegiato ordinario di 1^a categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è concesso, per la durata di tre anni dal decesso del dante causa, un trattamento corrispondente alla pensione di 1^a categoria compreso l'assegno complementare, istituito con l'articolo 8 della legge 23 aprile 1965, n. 488, nella misura di lire 444.000 annue oltre agli aumenti di cui all'articolo 8, lettera *b*), della presente legge qualunque sia la causa del decesso, purchè la domanda sia presentata entro due anni dalla data di morte del militare o del civile. Qualora la domanda sia presentata trascorso tale termine, il trattamento speciale suddetto decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa ed è corrisposto, comunque, non oltre il restante periodo di tre anni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di morte del dante causa.

Dopo il predetto termine di tre anni comincia a decorrere il trattamento di pensione previsto dalle disposizioni in vigore. Resta salvo il diritto alla reversibilità ordinaria del trattamento privilegiato di quiescenza, concesso o spettante al dante causa.

La vedova e gli orfani dell'invalido di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato le invalidità, sono parificati, a tutti gli effetti, alla vedova ed agli orfani di caduto per servizio.

Art. 14.

Il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per infermità proveniente da causa di servizio con meno di 20

anni di servizio effettivo, ma 15 o più anni di servizio utile per la pensione, dei quali 12 di servizio effettivo, consegue — se più favorevole — la pensione considerando come se avesse compiuto 20 anni di servizio effettivo.

Nel caso di cui al precedente comma è applicabile il terzo comma dell'articolo 4 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, numero 876.

Art. 15.

Sono estese, in quanto applicabili, ai figli degli invalidi per servizio, titolari di trattamento privilegiato ordinario di 1^a categoria, le disposizioni di legge a favore degli orfani dei caduti per servizio.

Art. 16.

I miglioramenti derivanti dall'applicazione della tabella F indicata nell'articolo 1 e degli articoli 2, 3, 4, 5, 8 e 9, sono concessi d'ufficio, con decorrenza dal 1° gennaio 1969.

Art. 17.

Per ottenere la concessione dei benefici previsti dai precedenti articoli 1 (tabelle A, E ed F. 1), 6 (primo comma), 10, 12, 13 e 14, i titolari di pensioni od assegni liquidati con decreto emanato prima della data di entrata in vigore della presente legge debbono presentare domanda alla Amministrazione centrale da cui dipendevano all'atto della cessazione dal servizio.

Se la domanda è presentata entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i benefici previsti dai precedenti articoli 1 (tabelle A, E ed F. 1), 6 (primo comma), 10, 12, 13 e 14, sono dovuti con decorrenza dal 1° gennaio 1969. Se la domanda è presentata successivamente, i benefici stessi sono dovuti con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Le Amministrazioni centrali, all'atto del ricevimento della domanda, disporranno, se

necessario, appositi accertamenti sanitari, e, in seguito alle risultanze di tali accertamenti, provvederanno in merito alle domande stesse con decreto concessivo o negativo, adottato e comunicato con le forme e le modalità vigenti in materia di pensioni ordinarie.

Ai titolari di pensioni accordate con decreto di data non anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, i benefici previsti dagli articoli 1 (tabelle A, B, E ed F. 1), 10, 12 e 14 debbono essere concessi d'ufficio con il decreto di liquidazione della pensione.

Art. 18.

Ai mutilati ed invalidi, ai quali, in applicazione di disposizioni anteriormente in vigore, sia stato attribuito un trattamento pensionistico in base a classificazioni più favorevoli di quelle previste dalla presente legge, è conservato il diritto al trattamento corrispondente alle classificazioni già effettuate. Per i titolari di assegno rinnovabile la disposizione di cui al presente comma si applica fino alla data di scadenza dell'assegno stesso.

Art. 19.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati: l'articolo 3 del decreto-legge 26 gennaio 1948, n. 74; l'articolo 2 del decreto-legge 9 marzo 1948, n. 258; gli articoli 1, 3, 6 ed 8, secondo comma, della legge 4 maggio 1951, n. 306; l'articolo 1 della legge 6 giugno 1952, n. 683; gli articoli 2, primo e secondo comma, 3, 4 e 6, quarto comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 993; l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20; gli articoli 1, secondo comma, 3 e 4 della legge 3 aprile 1958, n. 474; gli articoli 1, 6, 8, secondo comma, 9, 10, primo comma, ed 11 della legge 23 aprile 1965, n. 488, e tutte le disposizioni contrarie o con essa non compatibili.

Fino alla data di entrata in vigore della presente legge deve intendersi applicabile,

anche nei riguardi del personale civile, il primo comma dell'articolo 10 della legge 23 aprile 1965, n. 488.

Art. 20.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 850 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1969 e 1970 si fa fronte, rispettivamente, a carico del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 e mediante riduzione del corrispondente capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.